

## 2. Sentenza 19 gennajo 1924

nella causa **Amrhyn** contro **Ticino**.

Concordato intercantonale 23 agosto 1912 concernente la reciproca garanzia per l'esecuzione di pretese di diritto pubblico.

— A questo concordato ha aderito, pel Ticino, il Consiglio di Stato senza adire il Gran Consiglio. — Anche se quest'adesione fosse censurabile di incostituzionalità per violazione del principio della separazione dei poteri, il tribunale ticinese non è incorso in atto arbitrario o diniego di giustizia, accordando forza esecutiva a decreto amministrativo fondato sul diritto pubblico (imposta successorale) di autorità competente di altro cantone (Art. 80 al. 2 LEF).

A. — Il concordato intercantonale 23 agosto 1912 concernente la reciproca garanzia per l'esecuzione forzata delle pretese di diritto pubblico ecc. dispone all'art. 1° : « I cantoni concordatari si garantiscono reciprocamente l'esecuzione forzata di pretese fondate sul diritto pubblico in favore dello Stato, dei Comuni e delle »  
» corporazioni pubbliche pareggiate a questi ultimi.

» Queste pretese sono :

» 1° . . . . .

» 2° Le tasse sulle successioni e donazioni.

» 3° Le sovraimposte e le multe relative alle imposte »  
» di cui ai N° 1 e 2. »

Con ufficio 18 dicembre 1912 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino dichiarava l'adesione al predetto concordato. Questa dichiarazione venne pubblicata il 24 dicembre 1912 nella Raccolta delle leggi federali ed it. 1912 p. 842 con effetto dal 31 dicembre seguente. Per l'adesione il Gran Consiglio ticinese non era stato adito e non ebbe quindi ad occuparsene: la quale pertanto non venne pubblicata nel foglio ufficiale ticinese.

B. — Spiccato, il 16 novembre 1922, un prochetto esecutivo a mezzo dell'Ufficio di Locarno contro Marta Amrhyn-Nötzli, allora in Brissago, anteriormente in Zurigo, per l'esazione di 14,079 fchi. 15 dipendenti da

tasse, sovrataste e multe successoriali in base a regolari decreti amministrativi, l'Ufficio fiscale della Città di Zurigo chiedeva al Pretore di Locarno il rigetto dell'opposizione interposta dalla debitrice. All'istanza questa si opponeva, facendo valere diversi argomenti, dei quali solo i seguenti concernono l'attuale controversia: Il concordato, sul quale il creditore si basa onde ottenere l'esecuzione (il rigetto dell'opposizione) per il suo credito di diritto pubblico, non ha forza di legge: a) perchè non fu diramato e pubblicato nel foglio ufficiale ticinese, come esige la legge cantonale 27 settembre 1837; b) perchè la dichiarazione di adesione al concordato emana solo dal Consiglio di Stato, potere esecutivo, non fu sottomessa al Gran Consiglio e non venne quindi ratificata da quell'Autorità, sola competente, come suprema sede legislativa, ad aderire a concordati, che sono da equipararsi ad atti legislativi propriamente detti.

C. — La sentenza 2 maggio 1923, colla quale il Pretore di Locarno toglieva l'opposizione in via definitiva in base all'art. 80 LEF, fu confermata in appello col querelato giudizia per i motivi seguenti: Il concordato intercantonale, di cui è parola, è una legge intercantonale retta da norme comunemente adottate e basata al principio della reciprocità assoluta. La questione di sapere se l'adesione del Cantone Ticino sia avvenuta giusta le norme costituzionali sfugge all'indagine della Corte cantonale.

D. — Da questa sentenza la Amrhyn-Nötzli ha prodotto ricorso di diritto pubblico. Ripetuti gli argomenti addotti in sede cantonale e respinta la tesi di incompetenza del Tribunale cantonale ad esaminare la costituzionalità delle leggi (concordati) che esso è chiamato ad applicare, la ricorrente asserisce: L'art. 61 CF accorda la propria garanzia e riconosce esecutività intercantonale solo ai giudizi di natura civile, cioè di carattere privato. Pretese di diritto pubblico (quali tasse, sovrataste e multe successoriali) sono eseguibili nei rapporti intercan-

tonali solo in forza di valido concordato, che nel caso in esame non esiste. La sentenza querelata sancisce una usurpazione di competenza da parte del Consiglio di Stato ed un diniego di giustizia per interpretazione arbitraria degli art. 80 e 81 LEF e 61 CF.

E. — Con risposta 17 novembre 1923 l'Ufficio fiscale di Zurigo conchiude domandando il rigetto del gravame, spese e ripetibili a carico della ricorrente.

*Considerando in diritto :*

1° L'errore fondamentale, in cui versa la ricorrente, concerne l'interpretazione degli art. 80 e 81 LEF, che costituiscono l'attuazione dell'art. 61 CF per quanto riguarda le sentenze da eseguirsi in base ai disposti della legge sull'esecuzione e sul fallimento.

Ritiene la ricorrente che l'art. 80 LEF contenga un *divieto* ai Cantoni di ammettere all'esecuzione le sentenze di altri Cantoni, che non siano quelle tassativamente previste nel primo capoverso e le altre, ad esse parificate nel primo periodo del capoverso secondo. In altri termini : essa avvisa che i tribunali di un Cantone, che non abbia aderito al concordato in discorso o la di cui adesione non sia regolare, non abbiano la facoltà di dichiarare esecutive (levando l'opposizione al precetto esecutivo) decisioni amministrative di altri Cantoni, l'art. 80 al. 2 LEF disponendo che siffatte decisioni sono esecutive « entro il territorio del Cantone ».

Questo modo di vedere è errato. La pratica costante di questa Corte e la dottrina prevalente sono concordi nell'ammettere che l'art. 80 LEF contiene un *precetto*, non un *divieto*. In altre parole : Conformemente all'art. 61 CF, che ne è la base costituzionale, esso *obbliga* i Cantoni ad eseguire le sentenze di diritto civile o privato di altri Cantoni e le transazioni e le ricognizioni giudiziali ad esse parificate dal 2° capoverso ; ma *non vieta* loro di andare oltre e di ammettere quindi *volontariamente* all'esecuzione anche i decreti e le decisioni di au-

torità amministrativa di cui parla in seguito il disposto precitato (RU 28 I. p. 142 ; 32 I p. 645 ; BRÜSTLEIN, archivio vol. IV p. 321 ; KIRCHHOFER, L'aiuto giuridico intercantonale, Zeitschrift für schweizer. Recht vol. 48 anno 1907 p. 514 ; JAEGER, commento 13 all'art. 80 LEF ; dissenziente solo SALIS, archivio IV p. 89 e seg.). Statuendo su caso affatto analogo all'attuale (causa Truttmann 12 giugno 1902, RU 28 I p. 138 e seg.), il Tribunale federale ebbe a dichiarare : « Un Cantone ha » la facoltà (non l'obbligo) di ammettere all'esecuzione » decisioni amministrative di altri Cantoni come se fossero proprie, poiché le parole dell'art. 80 al. 2 « entro » il territorio del Cantone » sono da interpretarsi nel » senso, che il diritto dei Cantoni a riconoscere l'esecutività di decisioni amministrative è limitato al territorio del proprio Cantone, ma non alle proprie decisioni. Se nessun Cantone può essere obbligato (come è il » caso per le sentenze di diritto privato, art. 61 CF), a » far eseguire giudicati amministrativi, ciò non vuol dire » che esso non possa, *volontariamente*, estendere l'aiuto » giuridico a siffatte pretese di altri Cantoni. Tale facoltà » dei Cantoni non è limitata né dalla Costituzione federale, né da altro disposto federale qualsiasi, e deve essere » senz'altro loro riconosciuta come corollario della sovranità cantonale garantita dall'art. 3 CF. » Questi motivi valgono pure pel caso in esame ; ond'è che, anche a prescindere dalla questione della validità dell'adesione governativa al concordato intercantonale 23 agosto 1912, occorre ritenere, che la Camera Esecuzioni e Fallimenti aveva la facoltà, non censurabile per incostituzionalità, di dare forza esecutiva, levando l'opposizione, alla decisione amministrativa in discorso, colla quale la ricorrente era stata condannata a versare al fisco zurighese la somma di 14,079 fchi. 15 par tasse, sovratasse e multe successoriali.

Nè si obietterà, che così statuendo il Tribunale cantonale abbia pronunciato senza che esistesse, nel diritto

ticinese, norma giuridica che potesse servirgli di valida base. Norma giuridica sufficiente può ravvisarsi nella sua pratica, basata sul concordato in discorso, da ritenersi valido; pratica che costituisce, se di qualche durata, diritto consuetudinario, il quale è sorgente di diritto come la legge stessa. Se invece, a questo riguardo, la giurisprudenza del giudice cantonale non fosse costante o solo recente, il giudice avrebbe potuto decidere « secondo la regola che egli adotterebbe come legislatore » (art. 1° al. 2° CCS). Del resto, anche se non fosse valido come dichiarazione di adesione al concordato, il decreto governativo potrebbe giustamente venir considerato, come rettamente afferma l'istanza cantonale, quale dichiarazione di reciprocità. Siffatte dichiarazioni, rilasciate da parte di autorità amministrative intorno alla giurisprudenza dei loro tribunali, se non vincolano il giudice in modo assoluto, formano tuttavia base legale sufficiente e incensurabile di giudizio dal punto di vista di atto arbitrario per diniego di giustizia (art. 4 CF).

Per questi motivi il ricorso v'è respinto, senza che occorra esaminare la questione della validità dell'adesione governativa in discorso.

*Il Tribunale federale pronuncia :*

Il ricorso è respinto.

**3. Arrêt du 4 février 1924 dans la cause dame Humbert contre Conseil d'Etat neuchâtelais.**

Loi cantonale instituant un droit de mutation sur les donations: en l'absence d'une disposition spéciale, ce droit ne peut être prélevé, avant l'avènement de la condition, sur une donation subordonnée à une condition suspensive (usufruit donné à une femme pour le cas où elle survivrait à son mari).

Par acte du 4 août 1923 Paul Humbert et sa fille ont procédé au partage des biens de la communauté ayant

existé entre Paul Humbert et sa première femme, dame Humbert-Favre; par le même acte demoiselle Humbert a reconnu à son père un droit d'usufruit légal sur un capital de 125 000 fr. et a constitué en faveur de la seconde femme de Paul Humbert, dame Humbert-Badertscher, pour le cas où celle-ci survivrait à son mari, un usufruit viager sur la moitié de ce capital.

Le Département des Finances neuchâtelais a exigé de dame Humbert le paiement de 5248 fr. 60 représentant le droit dû, en vertu de la loi du 21 mai 1912, sur la donation de l'usufruit constitué en sa faveur (la valeur actuelle de cet usufruit étant calculée d'après les tables de probabilité de vie).

Dame Humbert a recouru contre cette décision en soutenant que le droit ne pourra être perçu que si la donation devient effective, c'est-à-dire seulement au décès de Paul Humbert et si son épouse lui survit.

Par arrêté du 23 novembre 1923 le Conseil d'Etat a rejeté ce recours. Il expose que l'usufruit constitué gratuitement en faveur de la recourante est une donation entre vifs soumise au paiement du droit prévu par la loi du 21 mai 1912 « concernant la perception d'un droit sur les successions et sur les donations entre vifs » et que la valeur de cette donation peut être établie dès maintenant conformément à l'art. 9 de la loi. Renvoyer la perception du droit au moment du décès du mari serait exiger des autorités fiscales une surveillance constante et si les époux Humbert transféraient leur domicile ailleurs le fisc ignorerait le décès donnant ouverture au paiement du droit et serait frustré de ce qui lui est dû. Toutefois il peut être réservé aux ayants droit de dame Humbert de réclamer restitution du droit perçu dans le cas où, ensuite du prédécès de dame Humbert à son mari, l'usufruit constitué en sa faveur ne prendrait pas cours.

Dame Humbert ayant en outre recouru au sujet de la quotité du droit réclamé (en prétendant que la valeur